

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2690

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOMO, BIONDI, BONEA, CASSANDRO, MAZZARINO,  
QUILLERI**

*Presentata il 3 agosto 1970*

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente il riscatto dei periodi di studio ai fini del trattamento di quiescenza dei professori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, stabilisce, tra l'altro: « Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea, o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza ».

Da parte degli organi di controllo si contesta l'applicabilità di questa disposizione a favore dei professori ordinari delle università, con il rilievo che la laurea non è richiesta come titolo per l'ammissione ai concorsi a cattedre universitarie. Ma sembra evidente che la *ratio* della limitazione, — inserita in una norma generale che si applica a tutti i

dipendenti dello Stato, — sia l'esclusione della facoltà di riscatto per le numerose categorie che sono normalmente ammesse in ruolo senza titolo di studi superiori, non richiesto dalle modeste funzioni espletate. È ovvio che se un laureato fa il commesso, il dattilografo, o l'impiegato d'ordine, non debba riscattare gli anni, veramente perduti, nei quali seguì gli studi universitari.

Ben diverso è il caso dei professori universitari, i quali, di regola, sono usciti tutti dall'Università e sono laureati, e spesso anche specializzati. Il professore vincitore di concorso, o nominato per chiara fama, senza titolo dottorale, è sempre stata un'eccezione rara: normalmente, oggi come nel passato, il vincitore d'un concorso universitario ha fatto il suo primo tirocinio di ricerca nell'università, ha conseguito una laurea. Si deve anche notare che la laurea è attualmente richiesta per la nomina ad assistente e per il conferimento della libera docenza; talché si verifica una ingiusta e ingiustificata spere-

quazione tra i professori che ora salgono alla cattedra dopo un periodo di servizio come assistenti, o dopo aver conseguito la libera docenza, e quelli che nel passato entrarono direttamente in ruolo come vincitori di concorso a cattedra, senza essere stati assistenti di ruolo.

È evidente quindi l'opportunità di una norma interpretativa la quale preveda che anche i professori universitari di ruolo, in possesso di diploma di laurea o di specializzazione, possano avvalersi della facoltà consentita dall'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Ai professori universitari nonché ai loro familiari in caso di morte, è consentito il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958. n. 46.